



AUMENTO PER LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI INFRASESSANTACINQUENNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE.

SPESE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

AUMENTO PER LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI INFRASESSANTACINQUENNI

La Finanziaria 2001 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che il titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b) non possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

I pensionati che richiedono tale aumento dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato.

Le tabelle relative al calcolo dei trattamenti economici per le persone invalide con meno di 65 anni comprensivi della maggiorazione sono contenute nella circolare INPS n° 211 del 18-12-2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE.

Prevede che l'assistenza socio-sanitaria venga prestata alle persone che presentano bisogni di salute, che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Definisce quali sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, (quando nell'intervento prevale la componente sanitaria) quali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (quando sia dominante la componente sociale) e quali prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (quando le prestazioni sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica, quando attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie terminali, inabilità e disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative). Determina i principi di programmazione e di organizzazione delle attività e i criteri di finanziamento da parte delle Regioni. Stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 26/01/2001
Sarà consultabile sul sito www.spazio-lavoro.it

SPESE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare 6 febbraio 2001 n° 13 precisa le modalità per la detrazione delle spese affrontate per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Questa agevolazione già introdotta dalla Finanziaria 1998 (L. 449/1997), prevedeva la possibilità di detrarre dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche il 36% delle spese, fino a un massimo di spesa di £ 150.000.000. La cifra che si detrae, si può suddividere in cinque quote annuali tutte uguali, ma si può anche dividere l'importo detraibile in quote annuali su dieci anni. La cifra detraibile non deve superare l'imposta lorda. Si possono detrarre le spese nei seguenti casi:

1° spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e ristrutturazione nelle parti comuni degli edifici;

2° le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari.

3° le spese per opere di abbattimento di barriere architettoniche sono ammesse alle agevolazioni sia quando riguardano le singole unità immobiliari che le parti comuni degli edifici. La Finanziaria dell'anno 2001 precisa che i benefici non riguardano solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata, favoriscono la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone disabili. Le opere devono rispettare le norme tecniche sull'eliminazione delle barriere (negli edifici privati il Decreto Ministeriale 236/1989). I telefoni a viva voce, i computer ed altri prodotti elettronici non sono inclusi nell'agevolazione, per essi si ha la detrazione del 19%. La Circolare n° 13 del Ministero delle Finanze esclude la cumulabilità fra la detrazione del 36% prevista per gli interventi sugli immobili e la detrazione del 19% concessa per le spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento. Dalla Circolare non risulta chiara se i benefici fiscali relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche spettano a tutti i contribuenti oppure alle sole persone con handicap grave e ai familiari che li abbiano in carico fiscale. Per usufruire dei benefici è necessario il rispetto di alcune regole precise: prima dell'inizio dei lavori bisogna trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette una comunicazione redatta su un modulo specifico che indichi la data di inizio dei lavori ed altri dati relativi all'immobile, all'eventuale concessione edilizia e all'avvenuto pagamento dell'ICI: bisogna poi conservare le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute che devono essere saldate sempre attraverso bonifico bancario.